

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3748 del 06/08/2019
Oggetto	DPR 59/2013 - SUPERBETON SPA con sede legale in comune di Susegana (TV) ed impianto in comune di Mesola (FE). Modifica non sostanziale dell'attività di produzione asfalti e recupero di rifiuti non pericolosi, autorizzata con DET-AMB-2017-4614 del 1/09/2017 a seguito del DM 69/2018
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3770 del 31/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sei AGOSTO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 31469/2018/GV

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Società **SUPERBETON SPA** con sede legale in comune di Susegana (TV) ed impianto in comune di Mesola (FE), via Ribaldesa n. 1. **Autorizzazione alla MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'attività di produzione asfalti e recupero di rifiuti non pericolosi, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, DET-AMB-2017-4614 del 1/09/2017.

LA RESPONSABILE

- Premesso che con nota Arpae PGFE/2018/10481 del 6/09/2018 si informavano le ditte interessate circa gli adempimenti da adottare ai sensi del D.M. n. 69 del 28/03/2018 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ex art. 184-ter comma 2 del D.lgs. 152/06 e smi;
- Vista la comunicazione in data 19/10/2018, acquisita al PGFE/2018/12729 del 19/10/2018 di Arpae, della società SUPERBETON SPA, nella persona di Roberto Grigolin, in qualità di legale rappresentante, con sede legale in comune di Susegana (TV) fraz. Ponte della Priula, via IV Novembre n. 18, ed impianto in comune di Mesola (FE), via Ribaldesa n. 1, di modifica non sostanziale dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, autorizzata con DET-AMB-2017-4614 del 1/09/2017, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, a seguito dell'introduzione del DM 69/2018;
- Vista la successiva comunicazione inviata dalla società assunta al PGFE/2018/15137 del 12/12/2018, di perfezionamento della comunicazione di cui sopra, con invio della planimetria aggiornata;
- Richiamata la DET-AMB-2017-4614 del 1/09/2017 di Autorizzazione Unica Ambientale per attività di produzione di asfalti e recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto sito in comune di Mesola (FE), via Ribaldesa n. 1;

- Considerato che la comunicazione trasmessa dalla società riguarda la **modifica non sostanziale** dell'attività, ed in particolare l'aggiornamento dell'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi, e del DM 5/02/98 e smi, in ottemperanza all'art. 6 comma 1 del DM 28 marzo 2018, n. 69, che comporta la modifica di prescrizioni riportate nell'atto sopra richiamato, per la matrice *RIFIUTI*;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14- ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la nota della società, assunta al PG/2019/45976 del 21/03/2019, di trasmissione dell'attestazione di versamento dei diritti annuali di iscrizione e della relazione sui rifiuti recuperati nell'anno 2018;

- **Visto il DM n. 69 del 28/03/2018 “Regolamento recante disciplina della cessazione qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso, ai sensi dell'art. 184-ter comma 2 del D.lgs. 152/06 e smi”;**
- Dato atto che la società, nei tempi previsti dalla legge, ha presentato la comunicazione di aggiornamento ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DM 69/2018 e che risulta possedere i requisiti per produrre granulato di conglomerato bituminoso (MPS) per gli usi consentiti dalla legge;
- Ritenuto di modificare i seguenti punti della DET-AMB-2017-4614 del 1/09/2017:
 1. Eliminare la prescrizione riportata al punto 5) del paragrafo D) RIFIUTI dell'atto di AUA DET-AMB-2017-4614 del 1/09/2017, in quanto la relazione ivi richiesta, in merito ai quantitativi di rifiuti recuperati nell'anno precedente, risulta una documentazione superata dal fatto che i diritti annuali di iscrizione vengono calcolati in base alla quantità annua di rifiuti autorizzata;
 2. Con riferimento al punto 6) del paragrafo D) RIFIUTI dell'atto di AUA DET-AMB-2017-4614 del 1/09/2017, specificare la Classe di Appartenenza, ai fini del versamento dei diritti di iscrizione;
 3. Inserire ulteriori prescrizioni relative al rispetto del DM 69/2018

Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

Datto atto che con DDG n. 106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

D I S P O N E

l'aggiornamento dell'**Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'atto** DET-AMB-2017-4614 del 1/09/2017, adottata da Arape SAC di Ferrara, per la **modifica non sostanziale dell'attività di** recupero di rifiuti non pericolosi, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Mesola, alla società **SUPERBETON SPA**, C.F 01848280267, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in comune di Susegana (TV) fraz. Ponte della Priula, via IV Novembre n. 18, ed impianto in comune di Mesola (FE), via Ribaldesa n. 1, come di seguito indicato:

Il paragrafo D) RIFIUTI della DET-AMB-2017-4614 del 1/09/2017, viene sostituito dal seguente paragrafo D):

I S C R I V E

al Registro Provinciale delle Imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi la ditta in oggetto, ai sensi dell'art. n. 216 - comma terzo - del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni.

L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata con riferimento alle tipologie e all'attività di recupero di rifiuti di seguito indicate:

4.4 Tipologia: scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse.

CER: 100202 - 100903

4.4.3 Attività di recupero:

b) produzione di conglomerati cementizi e bituminosi per l'edilizia e laterizi (R5)

Quantitativi: t/anno 12.320, messa in riserva istantanea t. 220

7.6 Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo **CER: 170302**

7.6.3 Attività di recupero:

a) produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo (R5)

Quantitativi: t/anno 16.680, messa in riserva istantanea t. 7.040

13.1 Tipologia: ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da combustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quale. **CER: 100102 – 100117**

13.1.3 Attività di recupero:

b) produzione di conglomerati cementizi: le ceneri vengono miscelate agli altri materiali, a freddo, e nella fase di preparazione del manufatto finale (R5)

Quantitativi: t/anno 25.000, messa in riserva istantanea t. 126

e alle seguenti prescrizioni:

1) Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nel D.M. 5/02/1998 e smi;

2) Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nel D.M. 69/2018 per la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e smi, per il conglomerato bituminoso di cui al CER 170302 sottoposto alle attività di recupero di cui al punto 7.6.3 lettera a) ;

- 3) Lo stoccaggio delle ceneri di cui alla Tipologia 13.1 dovrà avvenire nel silos fisso S3;
- 4) L'altezza massima del cumulo di fresato d'asfalto di cui alla Tipologia 7.6 non potrà superare 6,5 metri di altezza;
- 5) Entro 3 mesi dal rilascio del presente atto da parte del SUAP, la ditta dovrà completare la barriera arborea a perimetro dell'area aziendale, come indicato nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce all. "A", con la messa a dimora di un filare di alberi ad alto fusto ed un filare di siepe, conformemente alle prescrizioni n. 1 e n. 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 570 del 5/05/2017;
- 6) Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350, la presente iscrizione verrà sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ciascun anno, per la Classe 3 del DM 350/98, art. 1 comma 1;
- 7) La società iscritta con il presente atto deve essere in possesso di tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti di cui al Titolo I Capo I della parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi;
- 8) Il granulato di conglomerato bituminoso dovrà essere stoccato nell'area individuata nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "A";

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale, DET-AMB-2017-4614 del 1/09/2017, al quale va unito quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibito se richiesto agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni che non sono state modificate dal presente atto, contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale su citata.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Mesola, che provvederà al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione agli Enti interessati.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

Firmato digitalmente
La Responsabile del Servizio
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.